

1489) Se si pesassero le cose sulle sincerissime bilancie del Santuario, non vi sarebbe stato mestieri nè di altre Costituzioni e Bolle, nè di nuovi decreti: ma dobbiamo confessarlo, in questa parte ancora verificossi l'assioma dei Filosofi, *Corruptio optimi pessima*; e quanto migliore era la sanzione Giustiniana, tanto peggiore fu la prevaricazione contro le condizioni ivi principalmente assegnate.

1490) Come siasi guastata la prima condizione, cioè che le elezioni facciansi per grado, udiamolo dal Cosmì medesimo, il quale al Capo III della sua Storia così deplora la pratica di quei tempi: *La condizione di eleggere gradatim*, dice egli, *col progresso del tempo per difetto degli Elettori portò gran pregiudizio al merito: perchè quantunque la Costituzione del B. Lorenzo dia la precedenza al merito, non al Titolo... nulla di meno l'uso ha introdotto, che senza esame di meriti o servitù si passi da un Titolo all'altro, e i voti degli Elettori non servono ora, che per semplice complimento. E con più gravi querele nel Capitolo ultimo: Il primo abuso è nel punto di far l'elezione gradatim. Le Costituzioni così Patriarcali, come Pontificie, anzi i Decreti pubblici in conformità della ragion naturale, divina e canonica, hanno posta la condizione tanto essenziale dell'idoneità per vita, scienza e costumi. Ora è totalmente introdotta la consuetudine di elegger per grado: sicchè chi è una volta eletto Suddiacono, è sicuro di avanzare successivamente per li gradi consueti, e la ballottazione si fa puramente per cerimonia, non per coscienza. Quindi proviene, che quando uno è arrivato al titolo*